



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.

Ai rappresentanti delle OO.SS.



GIAP-0372757-2012

PU GIAP-1e00-19/10/2012-0372757-2012

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.I.S.L.-F.N.S. - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

C.G.I.L.-F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - Sede

Oggetto: Corpo di polizia penitenziaria, nuovo accordo sulla mobilità del personale.

Si trasmette il nuovo Schema di accordo per la mobilità del personale del Corpo, predisposto in relazione alle osservazioni emerse nell'ambito dell'incontro dell'11 ottobre u.s. di cui al relativo verbale, che si allega.

A tal riguardo le SS.LL. sono convocate presso la sala riunione di questo Dipartimento per il giorno **25** ottobre p.v. ore **16.00**.

IL VICE CAPO VICARIO



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Schema di nuovo P.C.D. recante criteri di mobilità per il Corpo

- VISTA la legge 15 dicembre 1990 n 395 recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"
- VISTO l'art. 38 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, recante la disciplina dell'area contrattuale delle forze di polizia;
- VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, recante il recepimento degli accordi che integrano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle forze di polizia;
- VISTO l'Accordo quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria stipulato il 24 marzo 2004;
- VISTO il d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
- VISTO il proprio provvedimento 5 maggio 1999 con cui sono stati definiti i criteri per i trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- RITENUTA la necessità di rivedere le disposizioni dell'accordo sulla mobilità interna del personale di polizia penitenziaria in modo da adeguarle alle esigenze emerse in sede di applicazione
- CONVENUTI i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative in data 11 ottobre 2012 e in data _____

D E C R E T A

Titolo I

[Disposizioni generali]



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Articolo 1 **(Ambito di applicazione)**

Il presente decreto disciplina il procedimento di trasferimento a domanda degli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2 **(Pubblicazione dei posti)**

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Amministrazione comunica le vacanze organiche esistenti nei reparti dei singoli istituti penitenziari della Repubblica per i ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo mediante pubblicazione sul sito istituzionale. La comunicazione contiene il termine e i modi nei quali il personale può presentare la propria domanda.
2. Il personale è ammesso a presentare domanda di trasferimento nei modi previsti dal presente decreto.
3. L'Amministrazione, quando ritenga di procedere ai trasferimenti, dispone l'assegnazione del personale del Corpo agli Istituti, nel rispetto delle graduatorie che sono state formate, applicando i criteri contenuti nel titolo secondo del presente provvedimento.
4. Le direzioni degli istituti e dei servizi dell'Amministrazione portano a conoscenza del personale le comunicazioni di cui al comma 1 mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione. (La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di avviso generale a tutto il personale del Corpo dell'avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni).
5. L'Amministrazione compie le comunicazioni dovute ai dipendenti relative alla presente procedura per il tramite del sito istituzionale della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate. Della affissione la stessa direzione dà conferma alla Direzione Generale del personale e della formazione inoltrando copia del processo verbale di affissione. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica al dipendente.

Articolo 3 **(Presentazione della domanda di trasferimento)**

1. Il dipendente che aspira ad essere trasferito ad altra sede deve presentare domanda entro il termine indicato nel bando, di cui all'art 2, comma 1. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando stesso. Le domande presentate in modo diverso sono improcedibili.
2. Nella domanda il dipendente indica, in ordine di preferenza, il numero massimo di tre istituti penitenziari per adulti.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

3. Nel caso in cui siano presenti più istituti nella stessa città, il dipendente indica con precisione la sede presso la quale intende essere trasferito. L'indicazione generica del solo contesto cittadino rende improcedibile la domanda.
4. Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non previsti dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che costituiscano comunque titolo per il trasferimento a domanda devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per partecipare all'interpello. Essi sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nei modi prestabiliti dall'art. 39 e ss. del d.P.R. n. 445/2000.
5. Il dipendente presenta le dichiarazioni di cui al comma 4 contestualmente all'istanza e le sottoscrive in presenza dell'addetto alla ricezione. Qualora la produzione non avvenga di persona, la documentazione è depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art 5 della legge 7 agosto 1990, n 241, è competente a ricevere la documentazione che allega all'istanza.
6. I verbali delle competenti commissioni mediche non possono essere sostituiti da altro documento ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 445/2000.
7. Il dipendente deposita la domanda presso la sede di assegnazione. L'ufficio riceve e protocolla immediatamente la domanda. Il dipendente comandato fuori della propria sede di assegnazione può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza di trasferimento all'ufficio della sede in cui presta servizio. L'ufficio che l'ha ricevuta invia, entro 5 giorni, l'originale alla direzione di assegnazione e, per posta elettronica/sistema SGP, la copia in formato pdf, per il successivo inoltro, a cura di quest'ultima, alla Direzione generale del personale e della formazione.
8. Il termine di presentazione della domanda è perentorio. Le domande depositate oltre i termini indicati nel bando, nonché quelle presentate con modalità diverse da quelle indicate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, non sono procedibili.
9. Il rispetto del termine è provato mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura dell'ufficio che riceve la domanda. A richiesta, l'ufficio appone sulla copia, esibita dal dipendente, timbro, data e numero di protocollo conformi a quelli apposti nella domanda presentata.
10. La sede di assegnazione compila, nell'ordine di presentazione o di ricezione della domanda presentata presso altra sede dai comandati fuori sede, la scheda informatizzata individuale dell'istanza, inserendo i dati di cui al titolo II del presente decreto, così come indicati dal dipendente nella propria domanda.
11. Compilata la scheda informatizzata individuale, l'ufficio provvede a stamparla per l'eventuale correzione, l'accettazione e la firma del dipendente, che conferma con ciò l'esatto inserimento dei dati dichiarati nella propria domanda. Ovviamente, per i comandati fuori sede, l'ufficio invierà, via e-mail, la scheda in formato pdf alla sede di effettivo servizio che, dopo aver ricevuto la conferma, l'accettazione e la firma del dipendente (come sopra indicato), la ritrasmetterà all'ufficio mittente, via e-mail il pdf e posta ordinaria l'originale.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

12. L'ufficio trasmette la domanda e la scheda informatizzata individuale firmata per conferma ed accettazione dall'istante, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dell'interpello, di cui all'articolo 2 comma 1, in formato PDF all'Ufficio III della Direzione generale del personale e della formazione.

Articolo 4 (Legittimazione)

1. Se non diversamente disposto dal bando, la domanda di trasferimento può essere presentata dal dipendente che abbia maturato almeno un anno di permanenza effettiva nella sede di assegnazione o alla quale sia stato da ultimo trasferito a domanda, computato dalla data in cui l'interessato abbia assunto materiale servizio nella medesima sede. Sono salve le diverse statuizioni nel bando di assunzione.

2. Il limite di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai trasferimenti disposti d'ufficio.

Articolo 5 (Formazione della graduatoria)

1. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata sulla base dell'inserimento dei dati con procedura informatizzata a seguito della compilazione della domanda all'atto della presentazione, mediante la compilazione della scheda informatica a "compilazione guidata".

4. Il punteggio è attribuito sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'istante.

5. La graduatoria nazionale provvisoria, di cui al comma 1, è formata, a cura dell'Ufficio (III) del Corpo della Direzione Generale del personale e della formazione, entro la fine del sesto mese successivo alla data di scadenza del bando di interpello.

6. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate. Della affissione la stessa direzione dà conferma alla Direzione Generale del personale e della formazione inoltrando copia del processo verbale di affissione. Il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale vale quale data di notifica agli interessati.

7. Avverso il punteggio attribuito, il dipendente può presentare domanda di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro 20 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale.

8. All'esame delle richieste di revisione dei punteggi attribuiti nella graduatoria di cui al comma 5 provvede una commissione di revisione nominata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione. La commissione è composta da un presidente, scelto tra i dirigenti penitenziari e da nove componenti, di cui almeno due scelti tra i funzionari del Corpo. Con la commissione collaborano un segretario e un segretario supplente. Nel comporre la commissione sono osservate le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione alla commissione del personale che sia rappresentante sindacale o lo sia stato



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

negli ultimi due anni. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti oltre al presidente.

9. Nei casi di cui al comma 7, l'ufficio che riceve l'istanza di revisione, la invia, entro i 5 giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma 11, sempre in via informatica ed in copia (pdf), alla sede di assegnazione allegando i documenti comprovanti i titoli che il dipendente assume non valutati e non riportati nel foglio matricolare. L'ufficio provvede entro i 5 giorni seguenti all'inoltro con le modalità stabilite dall'art 3, comma 7.

10. Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione, la Direzione generale del personale e della formazione emana la graduatoria definitiva, non oltre l'anno successivo alla pubblicazione del bando.

11. La graduatoria di cui al comma 10, sul sito istituzionale, unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci. La pubblicazione svolge gli effetti di cui al comma 6. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate. Della affissione la stessa direzione dà conferma alla Direzione Generale del personale e della formazione inoltrando copia del processo verbale di affissione.

12. La pubblicazione di cui al comma 11 vale come risposta per il personale che ha fatto richiesta di revisione.

13. La graduatoria definitiva rimane vigente fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva del successivo interpello.

Articolo 6 **(Revoca della domanda)**

1. Il dipendente presenta le dichiarazioni di revoca, totali o parziali, delle istanze di trasferimento, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale nei modi previsti dall'art. 3, comma 7.

2. La domanda di revoca di partecipazione all'interpello oltre i termini di cui al comma 1, costituisce richiesta di trasferimento nella sede di originaria appartenenza, in accoglimento della revoca della propria domanda di trasferimento. Conseguentemente, il dipendente non potrà partecipare ai successivi tre interpellati. I termini di cui al comma 1 dell'art 4 del presente decreto decorrono dal giorno successivo alla presentazione/accoglimento della domanda di revoca.

Titolo II **[Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda]**

Articolo 7 **(Punteggio)**



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

1. Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza valutabili nel procedimento e i relativi punteggi.
2. A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva costituisce titolo preferenziale.

Articolo 8 (Anzianità di servizio)

1. Per ogni anno di servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria, sono attribuiti;

fino a cinque anni	punti 1,00
dal sesto al decimo	punti 2,00
dall'undicesimo al quindicesimo	punti 3,00
dal sedicesimo al diciannovesimo	punti 4,00
dal ventesimo al ventiquattresimo	punti 5,00
dal venticinquesimo in poi	punti 6,00

2. L'anzianità di servizio è calcolata dal momento dell'assunzione nel Corpo, compresi i periodi trascorsi nella posizione di agente ausiliario o agente ausiliario trattenuto, sottraendo i periodi che per varia causa determinino interruzioni risultanti dal foglio matricolare.

3. Al personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di effettivo servizio nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00. Il punteggio non è attribuito nel caso di trasferimenti d'ufficio tra istituti o servizi ubicati nella stessa città.

4. Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo di polizia penitenziaria o nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia o quale Vigilatrice penitenziaria, anteriormente alla data di riassunzione, reintegrazione o riammissione sono sommati all'anzianità di servizio. Qualora la condizione di riassunto, di reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l'interessato deve indicare nella domanda di trasferimento i periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della reintegrazione o della riammissione.

5. Si intende equiparata ad anno la frazione superiore a mesi sei.

Articolo 9 (Servizio prestato in sedi disagiate)

1. Al personale che abbia svolto effettivo servizio presso le sedi di seguito indicate sono attribuiti:



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- a) Venezia Giudecca, Santa Maria Maggiore e S.a.t. (fino alla data di chiusura dell'istituto), Mamone **ulteriori punti 1,00** per ogni anno di servizio;
- b) Favignana e Porto Azzurro **ulteriori punti 2,00** per ogni anno di servizio;
- c) Gorgona **ulteriori punti 4,00** per ogni anno di servizio.

2. Il punteggio di cui al comma 1 è aggiunto al punteggio determinato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del presente decreto. Per l'attribuzione del punteggio, fermo restando l'effettivo servizio del dipendente nella sede disagiata, fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'interessato.

3. Restano abrogate le disposizioni contenute nel P.C.D 16 gennaio 2001, concernente la movimentazione verso sedi prescelte da parte delle unità di personale di polizia penitenziaria impiegate presso la Casa di reclusione di Gorgona.

4. Il punteggio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.

Articolo 10 **(effettività del servizio)**

1. Per effettività del servizio, ai sensi del presente P.C.D. si intende la materiale ed effettiva presenza del dipendente nella sede di servizio di assegnazione.

2. Potranno essere valutati, ai fini della decorrenza dei termini o per il calcolo dei punteggi aggiuntivi relativi alle fattispecie ricorrenti nel presente P.C.D., solo i periodi di servizio materialmente resi nella sede stessa..

Articolo 11 **(Condizioni di famiglia)**

1. Per il ricongiungimento al coniuge non divorziato, né giudizialmente o consensualmente separato, nonché al convivente *more uxorio*, purché residenti nella provincia di trasferimento richiesta **o in altra provincia a quella geograficamente contigua: punti 2,00.**

2. Per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta **o in altra provincia a quella geograficamente contigua: punti 3,00 per ogni figlio.**

3. Sono attribuiti per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta **o in altra provincia a questa geograficamente contigua, ulteriori punti 2,00 per ogni figlio, nel caso di celibi, nubili, vedovi, separati o divorziati.**

4. I punteggi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili.

2. La posizione di familiare a carico è provata con la produzione dell'ultimo prospetto paga (anche in semplice fotocopia), dal quale risulti la relativa detrazione



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

d'imposta ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi del citato articolo 3, comma 4.

3. Il legame di stabile convivenza è provato mediante dichiarazione, allegata alla domanda di trasferimento, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione.

8. Per la necessità di assistere il coniuge o un parente entro il secondo grado, che presenti handicap in situazione di gravità *ex art. 3* della legge 5 febbraio 1992 n. 104 che gli impone di essere assistito dal familiare, unicamente per la sede più vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 chilometri, sono attribuiti: **punti 4,00**.

9. Nei casi e nei limiti di cui al comma 8, quando sussiste un handicap non grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti: **punti 2,00**.

10. Lo stato di handicap è provato da certificazione rilasciata dalla competente commissione prevista ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis del decreto legge 27 agosto 1993 n. 324 convertito con legge 27 ottobre 1993 n. 423, rilasciata da un medico, specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. In tale ultimo caso il punteggio è ottenuto sotto condizione di conferma da parte della competente commissione.

Articolo 12

(Soppressione della sede di servizio)

1. Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un reparto, al dipendente che vi era assegnato, quando è disposto il trasferimento di ufficio, si attribuiscono 4 punti a decorrere dal secondo anno di servizio effettivo nella sede di servizio di assegnazione.

2. Nel caso di cui al comma 1, il dipendente può chiedere, in alternativa, di essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione nell'ambito di un altro reparto di istituto nello stesso provveditorato.

3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono disposte con precedenza sulla graduatoria formata in seguito all'interpello nazionale vigente.

Articolo 13

(Vigenza)

1. Con la pubblicazione del presente provvedimento cessa di avere efficacia il provvedimento 7 maggio 2008.

2. In deroga alla previsione del comma 1, restano in vigore fino alla pubblicazione dei posti per l'interpello 2013 gli articoli 2, 4 (commi 1, 2, 4, 7, 9, 11 e 12) e 5 del provvedimento 7 maggio 2008.



Ministero della Giustizia
Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dato in Roma, il

Giovanni Tamburino



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Verbale di riunione del 11.10. 2012

Addì, 11 ottobre 2012, alle ore 11.00 circa ha inizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Sala riunioni – l'incontro con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo avente ad oggetto *“Nuovo Accordo sulla mobilità del personale”*.

Presiede la riunione il Vice Capo Vicario Dott.ssa Simonetta Matone. Sono presenti, per l'Amministrazione il Direttore Generale del Personale e della Formazione Dott. Riccardo Turrini Vita, il Dott. Silvio Di Gregorio, la Dott.ssa Pierina Conte e l'Ispettore Capo Pasquale Di Mattia.

Sono presenti per la Parte Sindacale – Comparto Sicurezza:

SAPPE	Dott. DURANTE, Sig. CIMINO
OSAPP	Dott. MONTESANO
UIL	Sig. SCONZA e Sig. URSO
CISL - FNS	Dott. INGANNI, Sig. D'AMBROSIO e Sig. COSTANTINO
UGL – P.P:	Comm. LAURA e Sig. MANCINI
SINAPPE:	Sig. PIERUCCI
CGIL: FP.PP	Dott. QUINTI e Sig. PRESTINI
FSA:	Sig. DI CARLO, Sig. DE PASQUALE

Il Vice Capo Vicario apre i lavori, espone l'ordine del giorno ed osserva che la proposta tende alla razionalizzazione ed all'efficacia dell'Amministrazione, aggiunge che vi sono, rispetto al passato, delle novità consistenti relativamente alla procedura di informatizzazione che eviterà lungaggini e passaggi di carta, rappresenta che si sta cercando di trovare una soluzione al problema delle revoche con elementi di umanità, spera in un fattivo spirito di collaborazione per dare un'immagine più efficiente dell'Amministrazione.

Il Cons. TURRINI VITA ricorda che l'anno scorso si derogò al P.C.D. del 2008 a causa della continua e costante consegna di nuovi istituti e reparti, aggiunge che questa volta anche sovrintendenti ed ispettori potranno esprimere aspirazioni finalizzate ad un trasferimento in altra sede. Questa procedura dispensa l'Amministrazione dall'emanare



Ministero della Giustizia

interpelli straordinari. Rappresenta che il testo sottoposto alle OO.SS. presenta una linea innovatrice: l'operatore presenta l'istanza, riceve una certificazione, la sottoscrive ed i conseguenti atti gli vengono comunicati in via informatica. Sono state eliminate alcune previsioni in contrasto con la realtà attuale dell'Amministrazione e propone una soluzione per ovviare al problema dei perdenti sede, ossia coloro che prestano servizio in istituti che vengono dismessi

Il Dott. DURANTE (SAPPE) condivide l'impianto generale trasmesso dall'Amministrazione, concorda sull'informatizzazione e sui tempi di pubblicazione. Propone di inserire le sedi disagiate fra le sedi di 1° livello. In merito all'art. 9 è dell'avviso che il punteggio attribuito ad es. al G.O.M. sia giustificato in base all'impiego in istituti di 1° livello, fatica a comprendere come del personale inserito nelle specializzazioni o in servizio all'USPEV abbia un punteggio superiore rispetto a chi è in prima linea negli istituti. Chiede un ragionamento sulla Commissione di revisione, avendo avuto notizie di ricorsi mai presi in esame o considerati in maniera errata. Relativamente all'argomento delle revoche, ritiene che si debba far scorrere la graduatoria, aggiunge che azzerare il punteggio sarebbe troppo penalizzante per cui propone di impedire all'interessato di presentare istanza per 1-2 anni. Per quel che riflette la disciplina in caso di chiusura di un istituto, ricorda che tempo fa era buona prassi discutere con le Sigle sindacali in sede centrale, ora ciò non avviene neppure in ambito regionale; segnala che in Calabria del personale è stato inviato al Nucleo Traduzioni in barba ad ogni previsione normativa, ritiene pertanto intollerabile il comportamento dell'Amministrazione Centrale, la quale assume un atteggiamento notarile, lamenta il mancato intervento dell'Ufficio Ispettivo. Reclama una maggiore attività di indagine, impulso e coordinamento da parte dell'Amministrazione

Il Dott. MONTESANO (OSAPP) è del parere che in linea di massima l'impianto della bozza risponda alle esigenze del personale. Chiede che il nuovo Accordo sia totalmente rispettata e che siano garantite puntualità e precisione nell'applicazione di questo accordo. Per quanto attiene ai punteggi, chiede di attribuire 10 pt per ogni anno di servizio a chi



Ministero della Giustizia

opera nei reparti detentivi, indipendentemente dal ruolo rivestito. Considera la revisione degli organici un atto propedeutico ad un migliore assetto del personale. Gradirebbe conoscere l'orientamento dell'Amministrazione riguardo a sedi come S. Angelo dei Lombardi e come possa accedere il personale alla verifica informatica.

Il Sig. URSO (UIL) accoglie con molto favore la proposta dell'Amministrazione, improntata a criteri di equità, trasparenza ed efficienza, ma ritiene si possa fare qualcosa di più, ad esempio collegando la mobilità ad un solo momento dell'anno solare, unendo quella ordinaria con quella relativa al G.O.M. o alle sedi extra-penitenziarie; propone di formulare una graduatoria che consenta a tutti di ambire a determinati servizi. In merito all'esclusione dei funzionari del Corpo dal provvedimento, chiede che siano inseriti o che si provveda con un atto a parte. Rispetto all'art.2 c.2 propone l'indicazione di 2 ulteriori sedi, oltre le 3 previste. Al c.9 dello stesso articolo chiede sia disciplinata la certificazione della consegna dell'istanza. All'art. 4 propone di aggiungere "dal concorso per l'assunzione", al c.2 del predetto articolo ritiene sia da limitare alla sede di provenienza. Per l'art. 6 chiede se ci si riferisca alla graduatoria definitiva in caso di revoca, all'art. 9 non concorda su punteggi supplementari a personale in servizio presso GOM, USPEV, specializzazioni e quant'altro. In merito all'art. 12 relativo alla soppressione di una sede di servizio, ritiene che il personale debba essere trasferito d'ufficio, salvo richiesta dell'interessato di essere trasferito alla sede più vicina. In materia di ricorsi, ritiene opportuna nella Commissione una presenza sindacale. In ordine a quest'ultimo aspetto il Cons. TURRINI VITA osserva che ciò contrasta con gli assetti generali.

Il Dott. PELLEGRINO (SINAPPE) ringrazia per l'opportunità, preannuncia che il suo intervento non sarà breve, per cui fa un piccolo passo indietro, tornando al 25 Ottobre 2011, quando venne sottoscritto un Accordo Integrativo nel quale l'Amministrazione prefigurò uno scenario, ora invece viene sottoposto un documento che non rientra nell'alveo di quella trattativa, all'epoca vi era una casistica specifica, ora invece la disamina dell'Amministrazione non ha permesso di comprendere lo stato delle cose e si chiede



Ministero della Giustizia

pertanto quali siano le diverse esigenze emerse per l'Amministrazione. Segnala frequenti casi di personale che si lamenta per l'operato non ottimale della Commissione. Ricorda che il 15 ottobre è il termine ultimo per conoscere le intenzioni dell'Amministrazione circa le revoche, non vorrebbe vedere mannaie che si abbattono su unità che hanno espresso le loro esigenze. Si attende una risposta sul contributo da dare ai "sottufficiali", lamenta che in questa Amministrazione si traghetta troppo a vista ed aggiunge che questo PCID è propedeutico alle assegnazioni del personale che sta frequentando il prossimo corso per neo agenti. Chiede all'Amministrazione di fornire una fotografia dello stato dell'arte, poiché quanto concordato potrebbe non essere più attuale. Poi pone alcuni quesiti, uno relativo alla data in cui si intende promulgare l'interpello, se il 31 ottobre o il 30 giugno, un altro inerente alla natura perentoria ed ordinatoria di questa data. Chiede anche se è intendimento dell'Amministrazione stabilire un ambito di regole condivise, una volta per tutte, anche per la Giustizia Minorile. In merito all'art. 12 chiede se si faccia riferimento al secondo anno dall'arruolamento o dalla presenza in sede e se si somma con la previsione all'art. 9 c.3. Gradirebbe sapere se le sedi di Piemonte, Lombardia e Triveneto siano da considerare disagiate attese le difficoltà operative per il personale colà in servizio. Chiede chiarimenti su cosa si intenda per limitrofo con particolare riferimento al ricongiungimento al coniuge e se vi è un criterio connesso al chilometraggio, a tal proposito porta ad esempio i casi di Velletri e Civitavecchia, località "agli antipodi" ma entrambe in provincia di Roma. Riguardo alle condizioni di impiego propone che il punteggio sia da considerare una sola volta. Sui meccanismi delle revoche si domanda perché e come siano sorte queste difficoltà con tempi più complessi di quanto si potesse pensare. Parallelamente a questo tavolo, ne propone uno analogo per i funzionari del Corpo, chiede una moratoria per il personale con una proroga della scadenza del 15 ottobre per chi ha presentato istanza di revoca, lamenta il fatto che l'Amministrazione non ha contezza delle dinamiche che sta vivendo il personale.

Il Sig. D'AMBROSIO (CISL) propone che l'Accordo in argomento sia rivolto a tutto il personale ivi compresi i Funzionari del Corpo, richiede procedure più rapide rispetto ai



Ministero della Giustizia

tempi indicati nella bozza, esprime favore verso l'utilizzo delle procedure informatiche; propone che il personale che presenti istanza di revoca per una sede possa restare inserito nelle graduatorie relative alle altre sedi prescelte, è del parere che debbano essere inserite tutte le specializzazioni e non solo alcune e che le istanze di revoca dei trasferimenti debbano essere accolte, anche per l'interpello del 2011. Reputa inoltre eccessivo azzerare il punteggio e suggerisce una "sanzione" più contenuta

Alle ore 12.20 il Vice Capo Vicario lascia la presidenza della riunione al Cons. TURRINI VITA per altro impegno non differibile.

Il Dott. DURANTE (SAPPE) specifica che le sedi disagiate di 1° livello siano da inserire nell'art. 8

Il Sig. D'AMBROSIO (CISL) chiede di inserire Mamone fra le sedi disagiate

Il Dott. MONTESANO (OSAPP) propone un sistema di attività per trasferimenti in ambito regionale, il Cons. TURRINI replica che vi sono problemi di sviluppo tecnico.

Il Comm. LAURA (UGL) rappresenta che il personale si attende molto da questa riunione ed auspica un prossimo incontro nel breve per una piattaforma programmatica definitiva. Fa notare l'assenza dalla bozza delle figure dei funzionari del Corpo e che i Commissari non sono contemplati neppure nel Regolamento di Servizio del Corpo, sebbene siano trascorsi 12 anni dall'istituzione del ruolo, ciò anche tenuto conto che è imminente la scadenza delle assegnazioni del 3° Corso di Formazione. In previsione dell'emanazione del prossimo bando di interpello per la mobilità ordinaria, chiede in questa sede di stabilizzare i distacchi di tutte le tipologie nelle sedi ove prestano servizio, allo scopo di avere un dato certo dal quale ripartire per permettere all'Amministrazione di formulare le vacanze organiche, atteso che al momento i dati del personale amministrato non corrispondono alla realtà sull'effettiva presenza nelle sedi amministrative di operatori che ormai lavorano altrove e che, in molti casi, non permettono incrementi di personale poiché i posti "sulla carta" sono occupati da chi non presta più servizio in quelle sedi, parecchi dei quali da tanti anni.



Ministero della Giustizia

Rispetto alla bozza presentata propone quanto segue: permettere al personale di inoltrare la propria istanza di trasferimento per qualsiasi sede di gradimento, carente, in parità o in esubero che sia dal punto di vista dell'organico; questa soluzione eviterebbe all'Amministrazione di diramare interPELLI straordinari e al tempo stesso di trovarsi in difficoltà laddove si presentasse il bisogno urgente di inviare del personale in una detta sede. Concorda con l'utilizzo dello strumento informatico, ma propone anche di affiggere il bando almeno nella bacheca dell'istituto, atteso che non tutto il personale è solito ricorrere a questa forma di comunicazione. In merito alla presentazione della domanda, poiché tutti i dati del personale sono contenuti nel sistema SIGP, propone l'istituzione di un programma *ad hoc* per l'esame delle istanze di trasferimento in modo che l'interessato si rechi dall'operatore abilitato a questa procedura, fornendogli solo il numero di matricola ministeriale, tanto da poter determinare in tempo reale la quasi totalità del punteggio della sua istanza, dal momento che basterebbe inserire solo le sedi di gradimento, in quanto il programma informatico completerebbe automaticamente i restanti dati, inoltre, sempre in tempo reale, il dipendente riceverebbe una copia della domanda col punteggio attribuito e ne firmerebbe un'altra per ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di stessa. Inoltre con un'opera di scannerizzazione la domanda pervenirebbe direttamente al competente Ufficio Dipartimentale. Tale procedura annullerebbe i tempi di consegna ai PRAP e le successive consegne ai DAP. Relativamente ai tempi di redazione della graduatoria propone di spostare la data di emanazione dell'interpello al 31 gennaio di ciascun anno, dal 1 al 28 febbraio il personale avrebbe la possibilità di presentare la propria istanza, dal 1 marzo al 30 aprile si esaminerebbe soltanto la documentazione allegata e si formerebbe la graduatoria provvisoria, dal 1 al 31 maggio si procederebbe all'esame degli eventuali ricorsi e delle revoche delle istanze, formando poi la graduatoria definitiva, dal 1 al 15 giugno sarebbe consentita l'ulteriore presentazione di revoche dell'istanza di trasferimento e si avrebbe una ulteriore graduatoria scremata; tali adempimenti consentirebbero alla data del 16 giugno di avere una graduatoria sempre aggiornata, di procedere all'assegnazione degli allievi che di solito terminano il corso di formazione a fine giugno, di procedere alla mobilità a domanda



Ministero della Giustizia

del personale effettivo e di dare al personale di possibilità di essere trasferito prima del piano ferie estivo e, conseguentemente, di iscrivere i propri figli in tempo utile in una scuola della città dove è stato destinato. In merito alla Commissione esaminatrice delle domande avanza due proposte: 1) eliminazione della Commissione di primo grado (art. 5 c.1) in quanto l'Ufficio III Trasferimenti è composto da professionisti della materia per capacità professionali, conoscenze ed esperienza, i quali potrebbero esaminare le domande; inserimento della figura di un medico, figura che ha adeguata competenza scientifica per valutare documentazioni di carattere sanitario, a eventuale corredo della domanda di trasferimento; 2) laddove fosse non praticabile la prima proposta, prevede una riduzione del numero dei componenti, venendo formata da un Presidente dirigente penitenziario (titolare e supplente), 2 Componenti del ruolo direttivo (titolare e supplente), 4 appartenenti agli altri ruoli della Polizia Penitenziaria (titolare e supplente), 2 medici (titolare e supplente), con conseguente eliminazione della figura del Vice Presidente dirigente penitenziario per un totale di 9 componenti anziché i 20 attuali. In ogni caso la Commissione di Revisione deve presentare pari caratteristiche di composizione sia per numero sia per figure professionali. In materia di revoche propone di non penalizzare in modo eccessivo con la perdita del punteggio chi si veda costretto a rinunciare al trasferimento richiesto, in alternativa chiede di stabilire un periodo minimo di permanenza nella sede originaria, es. 2 anni, senza poter produrre istanza di trasferimento. Per le revoche attuali propone un ulteriore slittamento nei termini di valutazione definitiva, non appena sarà concluso l'accordo in argomento, anche per dare all'operatore maggiori certezze sul suo futuro personale e familiare. In tema di anzianità di servizio, in previsione dell'innalzamento dell'età pensionabile anche per il personale delle forze dell'ordine, propone di attribuire 1 punto fino a 5 anni, 2 punti dai 6 ai 10 anni di servizio, con aumento di un punto ogni 5 anni di servizio, e 6 punti dal 26° anno in poi. Per il personale in servizio da almeno 4 anni alla C.R. Gorgona chiede all'Amministrazione un impegno formale affinché a detto personale sia consentito il trasferimento in altra sede, possibilmente in una regione prescelta, previo confronto con le OO.SS. Esprime contrarietà alla diversificazione



Ministero della Giustizia

dei punteggi a chi svolge servizio presso GOM, USPEV e specializzazioni, per cui propone di conservare lo *status quo* o di non attribuire punteggi suppletivi. In merito alle condizioni familiari propone di allargare il ricongiungimento ai familiari in ambito regionale

Il Dott. QUINTI (CGIL) pone tre questioni preliminari: 1) opportunità che l'Amministrazione, acquisite le varie richieste di modifica alla bozza presentate dalle varie Sigle, convochi una nuova riunione e presenti una proposta finale; 2) contrarietà ad ogni forma di sanatoria perché penalizza i colleghi che si affidano alla mobilità ordinaria; 3) accoglimento delle circa 300 richieste di revoca o differimento del trasferimento presentate dal personale. Chiede l'inserimento dei Commissari nel PCD, propone di aggiungere un'ulteriore forma di notifica delle comunicazioni riguardanti il personale interessato tramite le Direzioni, atteso che non tutti hanno una perfetta conoscenza delle procedure informatiche. Chiede altresì chiarimenti sulla previsione dell'anno di servizio richiesto per presentare la domanda di trasferimento in quanto contrasta con quella dei bandi di concorso che prevede una permanenza minima nella sede di assegnazione di 5 anni. In tema di revoche propone che l'Amministrazione comunichi il possibile trasferimento a coloro che ne hanno fatto richiesta, attribuendo ad es. un massimo di 10 giorni per accettarlo o rifiutarlo, con tale procedura si potrebbe superare il problema delle revoche stesse. Propone anche di far venir meno ogni elemento di discrezionalità dell'Amministrazione nel valutare le istanze, con particolare riferimento alle certificazioni sanitarie e ad ogni altro atto allegato alla domanda, poiché la Commissione incaricata di vagliarle non ha titolo per giudicare una certificazione medica o per esprimere una documentazione allegata che possa rappresentare esigenze in contrasti con quelle di cui al PCD. Chiede di abrogare l'art. 9 che prevede un punteggio maggiorato per chi ha svolto servizio presso USPEV e GOM.

Il Sig. DI CARLO (FSA) esprime soddisfazione per l'unificazione del tavolo, ricorda di aver proposto da sempre concorsi regionali, ricorda commissari trasferiti per 2 anni, decorsi i quali partono per un altro trasferimento con relativo trattamento economico. Reclama atti improntati alla massima trasparenza, propone una "sanzione" di 3 anni per chi produce



Ministero della Giustizia

istanza di revoca, evidenzia la necessità di fermare il male endemico connesso al mandato elettorale, propone alle altre Sigle la stesura di un documento comune.

Il Cons. TURRINI VITA osserva che è intendimento dell'Amministrazione produrre un documento *ad hoc* per la mobilità dei Commissari, sarà valutato il numero delle sedi che può essere richiesto (3 o 5) a seconda delle capacità del sistema informatico, propone l'aggettivo "limitaneo" in luogo di "limitrofo". Fa presente che tutto ciò che è emerso dagli interventi sarà oggetto di esame accurato e che le OO.SS. saranno riconvocate a breve. Per quanto attiene alle revoche, assicura che non ci saranno disposizioni di trasferimento prima della stipula dell'Accordo in questione; di conseguenza ci sarà un differimento per tali revoche.

In assenza di ulteriori interventi il Cons. TURRINI VITA congeda i presenti e chiude la riunione.

IL VERBALIZZANTE

P. Mella

V. Vita